

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 8

Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per la consultazione referendaria sulla candidatura per le Olimpiadi invernali (programma 0.6.2.)

- 1.** Nell'ambito delle disposizioni previste dagli articoli 4, commi 1 e 2, e 16, comma 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 15 milioni per l'anno 1994 al Comune di Tarvisio per le iniziative di informazione e consultazione referendaria dei cittadini per la candidatura a sede dei Giochi olimpici invernali del 2002.
- 2.** Il finanziamento di cui al comma 1 viene effettuato dietro presentazione di dettagliata relazione indicante la quantificazione degli oneri sostenuti.
- 3.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1994.
- 4.** Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 1760 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.